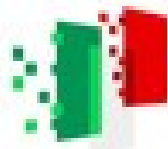


Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Comune di
Trezzano sul Naviglio
(Ente capofila)



Comune di
Cusago



Comune di
Albairate



Comune di
Cassinetta di Lugagnano



Comune di
Lacchiarella

Stazione appaltante **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

COMUNI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO – CUSAGO – ALBAIRATE – CASSINETTA DI LUGAGNANO - LACCHIARELLA

Amministrazione aggiudicatrice



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO **Città Metropolitana di Milano**

LETTERA DI INVITO

alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, di cui
all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del medesimo decreto
legislativo, come modificato dall'art. 51, co 1, lett. a) sub. 2.2. del D.L. 77/2021
convertito con modificazioni nella Legge 29/7/2021 n. 108,
per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo asilo in via Malibrán del
Comune di Trezzano sul Naviglio, nell'ambito del Piano Nazionale ripresa e Resilienza
Missione 4 : Istruzione e ricerca.

CUP: I61B22000670006 - CIG: 9746860352 – GARA ANAC n. 9026720

VISTE:

- ✓ la deliberazione di Giunta comunale del Comune di Trezzano sul Naviglio, n. 41 del 6/03/2023, avente ad oggetto: " Piano Nazionale ripresa e Resilienza Missione 4 : Istruzione e ricerca – Approvazione progetto definitivo-esecutivo nell'ambito PNRR la realizzazione di un nuovo asilo in via Malibran. CUP I61B22000670006."
- ✓ la determinazione dirigenziale del Comune di Trezzano sul Naviglio n. 196 del 22/03/2023, con oggetto: " Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4: Istruzione e ricerca. Determina a contrarre per interventi di realizzazione di un nuovo asilo in via Malibran. CUP I61B22000670006. Approvazione atti progettuali di gara e delega funzioni alla C.U.C.";
- ✓ la determinazione dirigenziale del Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Trezzano sul Naviglio, Cusago, Albairate, Cassinetta di Lugagnano e Lacchiarella, n. ____ del __/__/2023, con oggetto: "Gara CUC 5/2023 – Indizione procedura negoziata sottosoglia, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del medesimo decreto legislativo, come da ultimo modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.2.), del DL 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge 29/7/2021, n. 108, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo asilo nido in Via Malibran del Comune di Trezzano sul Naviglio, nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza Missione 4: Istruzione e ricerca. CUP I61B22000670006 – CIG: 9746860352",

codesta Società è invitata a presentare offerta nei termini, modalità e condizioni di seguito indicati.

La presente lettera di invito è conforme alle disposizioni di cui alla legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante <<Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale >> (Decreto Semplificazioni), come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108 e conforme alle disposizioni sui contratti pubblici PNRR e PNC di cui al predetto decreto-legge.

Si applicano alla presente procedura di gara le disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 225, comma 8 e all'art. 226, comma 2, del D.Lgs. 36 del 31/3/2023.

In caso di discordanza tra Capitolato Speciale di Appalto e la presente lettera di invito fa fede e prevale la presente lettera di invito.

1. QUADRO INFORMAZIONI GENERALI

Stazione appaltante	Centrale Unica di Committenza Trezzano sul Naviglio, Cusago, Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Lacchiarella
Amministrazione aggiudicatrice	Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) 20090 Via IV novembre n. 2 – CF 03029240151
Tipologia della procedura	Procedura negoziata (art. 63 del D.Lgs. 50/2016)
Classificazione CPV	45214100-1 "Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia
CIG - Codice identificativo Gara	9746860352
CUP – Codice Unico di Progetto	I61B22000670006
Termine presentazione offerte	ore 17:00 del aprile 2023
Termine richiesta di chiarimenti	ore 17:00 del aprile 2023
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo (art. 36, co 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 3, del DL 76/2020)
Valore totale della procedura	€. 794.086,21.= , oltre I.V.A. di Legge.
di cui:	
- importo negoziabile soggetto a ribasso	€. 759.891,11.= , oltre I.V.A. di Legge
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 34.195,10.= , oltre I.V.A. di Legge
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Giorgio LAZZARO
Direttore lavori	Arch. Tiziano Menescardi
Durata dei lavori	420 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di inizio lavori

2. Documentazione di gara

Tutta la documentazione di gara, di seguito elencata, è disponibile sulla piattaforma SinTel, come notificato attraverso PEC agli operatori economici invitati:

- Lettera d'invito
- Progetto definitivo-esecutivo
- DGUE – Documento di Gara Unico Europeo
- Patto d'Integrità del Comune di Trezzano sul Naviglio

3. Importo lavori e qualificazioni richieste

L'importo dei lavori è di **€. 794.086,21.=**, IVA esclusa, di cui **€. 759.891,11.=** a base di gara ed **€. 34.195,10.=** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'incidenza della manodopera è di Euro 316.498,58.=, pari al 41,65% dell'importo dei lavori.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai relativi allegati.

LAVORAZIONE	CATEGORIA E CLASSIFICA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (SI/NO)	IMPORTO	INCIDENZA	PREVALENTE O SCORPORABILE
Edifici civili e industriali	OG1 II	SI	€ 509.048,31	67,00%	PREVALENTE
Impianti tecnologici	OG11 I	SI	€ 250.842,80	33,00%	SCORPORABILE
Importo negoziabile a base di gara			€ 759.891,11	100,00%	
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 34.195,10		
Importo totale lavori			€ 794.086,21		

4. Opzioni e rinnovi

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, potranno essere autorizzate dal RUP e attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dall'art. 106, commi 1 e 7, del D.Lgs. 50/2016.

Le variazioni saranno valutate ai prezzi di contratto. Qualora le modifiche comportassero lavorazioni non previste o per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi.

5. Revisione dei prezzi e premio di accelerazione

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente alla data del 27/7/2022, sono stabilite le calusole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27/1/2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Per quanto non espressamente disciplinato, si fa riferimento al predetto articolo 29 e alla normativa vigente in materia.

Trattandosi altresì di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC, ai sensi dell'art 50, comma 4, del DL 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'apparrovazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo sul termine dei lavori di cui all'art 15 del capitolato speciale di appalto fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'opera alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

6. Soggetti ammessi a partecipare

Partecipano alla presente procedura i soggetti invitati dalla stazione appaltante.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, è facoltà dell'operatore economico invitato individualmente di partecipare in raggruppamento temporaneo, esclusivamente nel ruolo di mandataria, con altro operatore economico in possesso dei necessari requisiti di partecipazione, come meglio precisato al successivo paragrafo 7.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento dovrà essere prodotto, in originale o copia autenticata, l'atto costitutivo del raggruppamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in cui deve risultare il conferimento del mandato speciale collettivo con rappresentanza, anche processuale, irrevocabile, del soggetto designato come capogruppo (mandatario) e la relativa procura al legale rappresentante del mandatario, nonché le prestazioni eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

7. Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

7.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono:

a) essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti quelle oggetto del presente affidamento.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere *b) e c)* dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lettere *d) e e)* del D.Lgs. n.50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

b) essere in regola con la disciplina di cui alla Legge 68/1999 e smi;

c) essere in regola con gli adempimenti di cui alla Legge 327/2000 e smi e rispettare i CCNL di categoria;

7.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale sono rappresentati da:

- **attestazione di qualificazione SOA**, in corso di validità e adeguata per categoria e classifica ai valori della presente lettera di invito, rilasciata da appositi organismi autorizzati, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016.

La relativa attestazione SOA dovrà essere inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa.

S rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione dell'offerta, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

7.3 CLAUSOLE SOCIALI APPALTI PNRR E PNC

Trattandosi di appalto finanziato con risorse del PNRR e PNC, ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29/7/2021, n. 108, ai concorrenti si chiede di allegare, a pena di esclusione:

- **agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti** di produrre copia dell'ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle RR.SS. Aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle RR.SS. Aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;

- **a tutti gli operatori economici** di dichiarare di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 68/1999;

In deroga a quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 **a tutti gli operatori economici** è fatto obbligo di dichiarare che, in caso di aggiudicazione e di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso

connesse o strumentali, riserverà almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

Saranno esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e non superiore a cinquanta che, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021.

A tutti gli operatori economici inoltre è chiesta dichiarazione con quale si assume gli obblighi specifici connessi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “**Do No Significant Harm (DNSH)**” ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/6/2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

7.4 CAUSE DI ESCLUSIONE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'**art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016**, l'esclusione prevista dal comma 1 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nota bene: Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 26 ottobre 2016 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza)
- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Istitori e Procuratori ad negotia)
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il *Revisore Contabile* o l'*Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Con riferimento alla causa di esclusione prevista dall'**art. 80, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016** (presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n.159/2011) si precisa, conformemente a quanto indicato nel citato Comunicato del Presidente ANAC 26/10/2016, che tale causa di esclusione deve intendersi riferita a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del citato D.Lgs. n.159/2011 (Codice Antimafia).

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'**art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016** (gravi illeciti professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del "*Documento di gara Unico Europeo -DGUE*", indicando nella apposita **Parte III - Sezione C: "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"** - tutte le notizie ad essi riferite e riportate nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

Ai fini dell'esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.

La sussistenza delle suddette cause di esclusione è dimostrata dalla Stazione Appaltante mediante la consultazione del casellario dell'Autorità ed a seguito di un procedimento in contraddittorio con l'impresa interessata.

A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle

circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Trezzano sul Naviglio.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

Sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese per le quali il Prefetto attesti, a seguito di richiesta inviata dalla stazione appaltante – avvalendosi delle informazioni fornite dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dall'Azienda Sanitaria Locale - pregressi impieghi di manodopera con modalità illecite o irregolari, quali:

- gravi violazioni in materia di sicurezza come identificate dal Ministero del Lavoro in sede di applicazione dell'art.14 del D.Lgs. n.81/2008;
- impiego di lavoratori non risultanti dalle Comunicazioni Obbligatorie;
- utilizzo e sfruttamento manodopera straniera clandestina;
- impiego di manodopera derivante da somministrazione illecita, appalto illecito e distacco illecito, con particolare riguardo al fenomeno del distacco da imprese non nazionali.

A tal fine dette violazioni devono risultare da accertamenti verbalizzati e contestati dai competenti organi pubblici di vigilanza in assenza di regolarizzazione mediante le previste procedure di estinzione degli illeciti (artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.758/1994; art.16 della L. n.689/1981; art.162 bis del cod. pen).

8. Avvalimento

Per le opere di cui alla categoria **OG 1** è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto di avvalimento deve indicare, in modo determinato e specifico, le risorse e i mezzi che l'impresa ausiliaria mette a disposizione dell'impresa avvalente (*cfr. Sentenza 1/10/2019 n. 121 TAR Trento*).

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 **NON** è ammesso il ricorso all'avvalimento per soddisfare il requisito relativo al possesso della qualificazione SOA, Categoria **OG11**, in quanto trattasi di categoria **SIOS** e l'incidenza è superiore al **10%** dell'importo totale dei lavori.

9. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale dei documenti e del DGUE potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, con le formalità previste dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Costituiscono, invece, irregolarità essenziali e non sanabili attraverso il soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10. Subappalto

E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'impresa concorrente ovvero dell'Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 49 del D.L. 77/2021, sono subappaltabili nella misura massima del 50% dell'importo le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente. Le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili sono interamente subappaltabili.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- ◆ che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, compilando l'apposita Sez. D della Parte II del **"Documento di gara unico europeo (DGUE)"** indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;
- ◆ che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- ◆ che l'appaltatore provveda al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 49 del D.L. 77/2021, convertito dalla Legge 108/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare i lavori oggetto di contratto.

11 – Garanzie e coperture assicurative

11.1 Garanzia provvisoria

In considerazione del fatto che i lavori beneficiano del finanziamento PNRR, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020 e come previsto dall'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a Euro 7.940,86.=, pari all'1% del valore posto a base di gara, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati-Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

2) essere conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 16/9/2022, n. 291;

3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, e con firma digitale del soggetto autorizzato ad emettere il contratto di polizza;

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.

1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11.2 Garanzia definitiva

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20%.

Anche per la cauzione definitiva valgono le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

11.3 Coperture assicurative

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne l'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad Euro 5.000.000,00.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Nota Bene: La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva (opportunamente integrata con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ.) nonché la copertura assicurativa, devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 16/9/2022, n. 291.

12. Contributo A.N.AC.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) e della deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 621 del 20/12/2022, i partecipanti alla presente procedura di gara sono **tenuti** al versamento del contributo a favore dell'A.N.AC. pari a **Euro 77,00.=** (settantasette/00).

13. Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso SinTel entro e non oltre le **ore 17:00** del pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a SinTel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5) componenti il percorso guidato "Invia offerta".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta

corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

14. Documentazione amministrativa – step 1

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire, nell’apposito campo, la documentazione amministrativa prevista dalla presente lettera d’invito, e più precisamente:

a) DGUE – Documento di Gara Unico Europeo, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto provvisto dei poteri di firma.

In particolare:

- nella Parte IV - Sezione B - punto 6) dovrà dichiarare il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità rilasciata da Organismi di Attestazione, relativa alle lavorazioni da assumere;

b) Cazuione provvisoria per l’importo e con le modalità indicati al par. 11.1 della presente lettera di invito;

c) Ricevuta versamento contributo di gara A.N.AC., per l’importo di Euro 77,00.= (settantasette/00) seguendo le Istruzioni Operative dell’Autorità disponibili collegandosi al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni

d) PASSOE, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dalla Delibera n. 464 del 27/7/2022 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

e) Patto d’Integrità, del Comune di Trezzano sul Naviglio.

f) Attestazioni SOA, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, rilasciate da appositi organismi autorizzati, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016.

g) Dichiarazioni clausole sociali appalti PNRR e PNC di cui al par. 7.3 della presente lettera di invito:

15. Offerta tecnica – step 2

La procedura non prevede la presentazione dell’offerta tecnica.

16. Offerta economica – step 3

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve:

- inserire nel campo “Offerta economica” il ribasso unico percentuale sull’importo negoziabile a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- caricare nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso” il valore individuato dalla stazione appaltante che è pari ad €. 34.195,10.=.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, nell'offerta economica, **a pena di esclusione**, devono essere indicati i costi della manodopera e i costi interni della sicurezza "cd. Aziendali" sostenuti dal concorrente e riferiti al presente appalto.

17. Riepilogo dell'offerta – step 4

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma SinTel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in SinTel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SinTel".

18. Invio offerta – step 5

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all'invio dell'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". SinTel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "Documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

19. Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell'appalto, non si palesano criteri oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da eseguire tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali.

20. Offerte anormalmente basse

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, comma 3-bis, del D.Lgs. 50/2016, si procederà, sulla base del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 2-bis del medesimo decreto legislativo, all'individuazione delle offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, qualora le offerte ammesse risultino

pari o superiori a **cinque**, si procederà all'esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse.

In ogni caso la Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso procederà secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

21. Modalità di svolgimento della procedura di gara

Decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del Procedimento, provvederà in seduta pubblica, fissata per il giorno alle ore **10:00**, presso l'Ufficio CUC del Comune di Trezzano sul Naviglio – Via Boito n. 5, ad avviare le seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate,
- b) conseguentemente a quanto di cui al precedente punto a), verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sul documento d'offerta (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta stesso),
- c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa presentata da ciascun operatore economico,
- d) dichiarazione dei partecipanti ammessi, ammessi con riserva o non ammessi,
- e) comunicazione dell'eventuale avviamento del procedimento del soccorso istruttorio,
- f) apertura (sblocco) delle offerte economiche degli operatori economici ammessi e alla lettura dei relativi valori offerti,
- g) procedere, se del caso, ad attivare il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, previsto dall'art. 97, comma 3-bis, del D.Lgs 50/2016,
- h) proclamare la graduatoria provvisoria.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, si provvederà a pubblicare sul profilo della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento, anche sotto forma di verbale, che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti di partecipazione.

GESTIONE DEI CASI DI PARITÀ IN GRADUATORIA

In caso di parità in graduatoria si procederà in conformità all'art. 77 del R.D. 827/1924.

22. Proposta di aggiudicazione e stipula del contratto

Concluse le operazioni di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento di gara si pronuncia secondo quanto stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla proposta di aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è soggetta all'approvazione da parte dell'organo decisionale competente della stazione appaltante secondo le modalità di cui all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione sarà comunicata attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di SinTel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all'atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e aggiudicherà al secondo graduato procedendo alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Per la stipulazione del contratto si applicano le previsioni di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10, lett. a).

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Trezzano Sul Naviglio in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per le successive attività inerenti l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Trezzano Sul Naviglio anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti ed inerenti alla presente procedura. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art.77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso è disciplinato dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, e dalla Legge n. 241/1990 art. 22 esecutivi.

24. Richiesta di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentati in lingua italiana e trasmessi alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, entro e non oltre le ore 17:00 del giorno _____ 2023.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale “Comunicazioni procedura”.

25. Disposizioni finali

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino:

- offerte superiori alla base d’asta complessiva;
- offerte parziali;

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La stazione appaltante si riserva il diritto:

- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;

26 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’Arch. Giorgio LAZZARO, Funzionario Responsabile dell’Area Infrastrutture del Comune di Trezzano sul Naviglio.

Trezzano sul Naviglio, data di pubblicazione

IL RESPONSABILE DELLA CUC
Rocco DELLE NOCI
(documento firmato digitalmente)